VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18/2/2014 in Roma si sono incontrati:

- Alenia Aermacchi S.p.A., assistita dall'AMMA di Torino
- le Segreterie Nazionali e Territoriali di FIM, FIOM, UILM
- la RSU degli Stabilimenti di Alenia Aermacchi S.p.A.

per effettuare l'esame congiunto previsto nell'ambito della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 e successive modifiche ed integrazioni, avviata in data 10 febbraio 2014, avendo adempiuto tutte le formalità previste dalla legge con la relativa comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

PREMESSO CHE

- l'Azienda ha confermato le linee strategico-gestionali adottate nel triennio 2011/2013, volte ad un recupero di competitività e redditività finalizzato al miglior posizionamento della Società nel mercato di riferimento;

- le predette azioni hanno contribuito a ridurre i costi di struttura delle Aree di Staff ed Indiretti;

- l'Azienda ha contemporaneamente avviato un processo di revisione organizzativa funzionale alla definizione di una struttura più snella, con attribuzione chiara delle Responsabilità e tale da garantire rapidità ed efficacia dei processi decisionali;
- allo scopo di confermare e consolidare la propria partecipazione come "Player" di riferimento nel Settore Aeronautico a livello globale, per l'Azienda si rende necessario proseguire le azioni già intraprese al fine di riequilibrare le risorse umane in termini quantitativi/qualitativi, perseguendo il cambio mix anagrafico-professionale del

personale, in coerenza con l'aggiornamento tecnologico prodotto dagli investimenti realizzati ed ancora in corso.

TANTO PREMESSO

Le Parti – preso atto della regolarità delle procedure espletate – dopo aver approfondito le ragioni addotte dall'Azienda in merito all'esigenza di collocare in mobilità il personale alle proprie dipendenze presso le Unità Produttive di Caselle, Torino, Venegono Superiore, Pomigliano e Foggia, nel confermare le motivazioni già espresse nella lettera di avvio trasmessa ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. n. 223/1991, nonché la non utilizzabilità di istituti e/o strumenti normativi alternativi, convengono sulla necessità di avviare la presente procedura di mobilità, al fine di:

- ridurre i costi di struttura, riequilibrando il rapporto indiretti/diretti, anche attraverso azioni di riqualificazione interna che tengano conto delle necessità aziendali e delle attitudini professionali dei singoli, anche ai sensi dell'art. 4, comma 11 della L. n. 223/1991;

- cambiare il mix del personale, puntando in particolare su risorse in possesso delle necessarie competenze tecnico-specialistiche.

Alla luce di quanto precede e dopo un ulteriore approfondito esame effettuato in data odierna, le Aziende confermano la necessità di dar corso alla procedura di messa in mobilità nei confronti di n. 52 lavoratori dipendenti così suddivisi:

AREA	POMIGLIANO	FOGGIA	TORINO	CASELLE	VENEGONO	TOTALE
STAFF	6		6	2	3	17
INGEGNERIE	2					2
PRODUZIONE	16	3	2	10	2	33
TOTALE	**24**	**3**	**8**	**12**	**5**	**52**

Le Parti convengono che l'attuale articolazione dei 52 lavoratori interessati alla collocazione in mobilità sopra esposta, in ragione della complessità dei processi organizzativi aziendali in corso, potrà determinare la compensazione tra tutti i siti aziendali delle risorse coinvolte.

Le Parti si danno atto che i lavoratori da collocare in mobilità ai sensi dell'art. 24, co. 1 della legge n. 223/1991, saranno individuati tra coloro che matureranno i requisiti anagrafici e contributivi per il raggiungimento della pensione anticipata e/o di vecchiaia **entro il periodo di vigenza del trattamento di mobilità** e che dichiareranno formalmente di non opporsi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Tali criteri, espressamente concordati dalle Parti, sono da considerarsi, pertanto, alternativi e sostitutivi ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della L. n. 223/1991 e successive modifiche/integrazioni.

Le Parti, in applicazione di quanto disposto dall'art. 8 della legge n. 236/1993, concordano espressamente che la risoluzione dei rapporti di lavoro delle unità sopraindicate potrà avvenire fino al 31 dicembre 2014, in conseguenza della progressiva maturazione dei requisiti di accesso alla mobilità finalizzata al pensionamento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge n. 223/1991, in merito alle misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale nonché al metodo di calcolo delle attribuzioni patrimoniali diverse da quelle previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione

collettiva, l'Azienda conferma che risponde a questa finalità il trattamento economico di sostegno al reddito definito nell'ambito della lettera allegata al presente accordo.

Con specifico riferimento ai lavoratori con contratto di somministrazione, le Parti danno attuazione a quanto previsto dall'art. 20, comma 5 lettera b) del D.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni/integrazioni.

In funzione della pianificazione delle uscite concordate, sarà valutato e presentato al Coordinamento, entro la fine del corrente anno, il piano di riequilibrio dell'organico, compatibilmente con lo sviluppo dei carichi produttivi.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, convengono che l'intera procedura prevista dalla legge n. 223/1991 e successive modifiche/integrazioni è definitivamente conclusa con esito positivo.
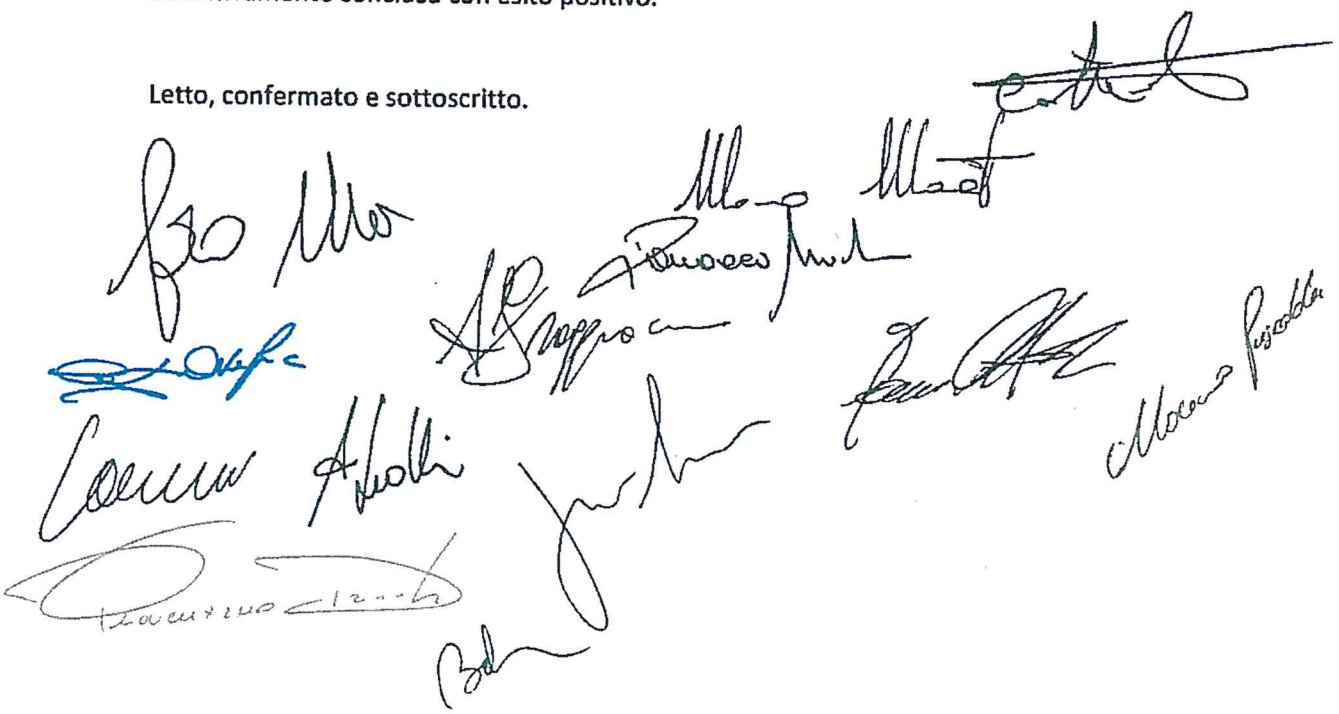
Letto, confermato e sottoscritto.